


FAVOR DEBITORIS



Rge. n. 1885/19



TRIBUNALE DI NOLA

IL GE

Esaminati gli atti del procedimento esecutivo numero di R.G.Es. 1885/2019;

Osservato che dalla relazione peritale estimativa redatta dall'ausiliario nominato dal G.E., si evince che l'esecutato, [.....], detiene: 1) una quota di partecipazione della [.....] srl. nella misura del 50% del capitale sociale, il cui valore effettivo risulta pari ad euro 455.500,00;

Ritenuto pertanto che l'esperimento di vendita con incanto debba assumere quale prezzo di apertura il valore di euro 455.500,00 per la quota di partecipazione della [.....] srl.

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della delega delle operazioni di vendita ad un dottore commercialista del circondario ai sensi degli artt.534-bis e 591-bis c.p.c. (norme da ritenersi applicabili, quantomeno in via analogica, anche nel caso di espropriazioni di quote di partecipazione a società di capitali), modalità che appare sicuramente preferibile –mancando altresì la possibilità di avvalersi, allo stato, di un istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel circondario di quest'Ufficio- in ragione della natura delle attività a compiersi (trattasi di attività che non attengono allo *ius dicere* in senso stretto) nonché, da punto di vista soggettivo, della elevata professionalità ed affidabilità del soggetto delegato;

visti gli artt. 534-*bis* e ss. e 591-*bis* e ss. c.p.c.;

DELEGA

il dott. [.....] PEC [.....] al compimento delle operazioni di vendita.

Il delegato provvederà a porre in essere tutte la attività previste dagli articoli 534-*bis* e 591-*bis* (in quanto compatibili con le norme dettate dalla sezione III del capo II del titolo II del libro terzo del codice di procedura civile, in tema di assegnazione e vendita nell'espropriazione mobiliare), e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delega, e comunque:

- 1) verificherà (mediante l'esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire) se la quota di partecipazione sociale nella s.r.l. [...], appartenga effettivamente all'esecutato nella misura dichiarata, se vi siano vincoli alla sua libera trasferibilità (divieti o vincoli alla alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento, ecc.) e se risultino precedenti pignoramenti o sequestri: qualora la quota risulti appartenere, in tutto o in parte, a persona diversa dall'esecutato, in virtù di atto opponibile ai creditori, ovvero emergano atti pregiudizievoli, o comunque la documentazione risulti inidonea, provvederà alla restituzione del fascicolo al giudice dell'esecuzione. In presenza del diritto di prelazione invitare i soci ad esercitare tale diritto entro il 27 gennaio 2021;
- 2) Ove, esercitato il diritto di prelazione, non si raggiunga sulla vendita un accordo tra creditore, debitore e società, ai sensi del terzo comma dell'art.2471 c.c., il delegato effettuerà le operazioni di vendita della quota di partecipazione sociale pignorata, determinando il prezzo di apertura dell'asta, ai sensi dell'art.535 e del numero 1 dell'art.591-bis (in quanto compatibile) del c.p.c., sulla base del valore effettivo della quota sociale come determinato dal CTU e sopra già indicata, e indicando anche la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; inoltre, nell'avviso di vendita (che, per questa parte, diviene elemento integrante della presente ordinanza di vendita), provvederà alla compiuta descrizione della quota in vendita , riceverà o autenticcherà le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'art.583 c.p.c.;
- 3) redigerà l'avviso di vendita, ai sensi degli artt.534-bis e 591-bis c.p.c., , curando la pubblicità legale (ai sensi dell'articolo 490 c.p.c.) a spese del creditore, e disponendo in ogni caso che il delegato provveda , nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita , alla pubblicazione dell'avviso, per estratto, sul sito www.astegiudiziarie.it, nonché alla notificazione dell'avviso stesso alla società [...].
autorizzerà l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art.508 c.p.c.;

In caso di gara deserta, dopo averne dato notizia alle parti, provvederà sulle eventuali istanze di assegnazione, ovvero, in mancanza, fisserà una nuova asta con un ribasso di un quarto rispetto al prezzo della precedente

riceverà il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione e delle spese e lo verserà su conto corrente bancario vincolato alla procedura

in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ne darà immediata notizia al giudice dell'esecuzione, trasmettendo il fascicolo, e procederà poi ad un nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi del secondo comma dell'art.540 c.p.c.;

preparerà, ove occorra, il decreto di trasferimento;

formerà l'eventuale progetto di distribuzione, e provvederà a trasmetterlo al giudice dell'esecuzione;

provvederà alla registrazione del verbale di vendita ovvero, nei casi in cui questo sia necessario, del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione; in ogni caso provvederà alle formalità conseguenti alla vendita; in particolare, in caso di vendita di quote di partecipazione sociale, curerà la relativa iscrizione nel libro dei soci ed ogni altro adempimento necessario; provvederà inoltre alla comunicazione dell'alienazione alle pubbliche amministrazioni ed ai privati negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento;

Il delegato provvederà alla redazione del verbale d'asta, secondo il contenuto previsto dall'art.591-bis c.p.c., in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare.

Al verbale sarà allegata la documentazione formatasi nel corso delle operazioni di vendita.

Il verbale con gli allegati, debitamente registrato, sarà trasmesso al giudice delegante in copia autentica unitamente al decreto di trasferimento e al progetto di distribuzione predisposti.

Il delegato (o persona da lui incaricata per iscritto) provvederà ad acquisire, presso la cancelleria, copia (autentica) del titolo esecutivo e del precetto, degli eventuali atti d'intervento e dei titoli giustificativi del credito, dei verbali di causa della relazione dell'esperto nominato per la stima dei beni pignorati. Il cancelliere annoterà l'avvenuta consegna di tali atti a margine ai verbali d'udienza del procedimento ovvero sulla copertina;

le operazioni dovranno essere compiute entro 180 giorni;

Fissa un acconto sul compenso di € 1000,00 e di ulteriori € 1000,00 per fondo spese, che pone provvisoriamente in solido a carico del creditore procedente e dell'interventore

Rinvia per i successivi provvedimenti al 20 ottobre 2021.

Il G.E.

Stefania Armiero